

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2014
615/2014/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, PER L'ANNO 2015, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE E
DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009 del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante disciplina del mercato del gas naturale;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013 (di seguito: decreto 9 agosto 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 616/2013/R/gas (di seguito: 616/2013/R/gas);
- il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha introdotto un sistema di bilanciamento di merito economico che prevede che i quantitativi di gas necessari siano approvvigionati dal responsabile del bilanciamento presso un’apposita piattaforma di mercato gestita dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- con la deliberazione ARG/gas 145/11, l’Autorità ha approvato il Regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, predisposto dal GME (di seguito: Regolamento PBgas);
- il Regolamento PBgas stabilisce:
 - a. all’art. 7, comma 7.1, che i corrispettivi dovuti dagli operatori a fronte del servizio fornito dal GME sono articolati in un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per i quantitativi negoziati;
 - b. all’art. 7, comma 7.3, che la misura di detti corrispettivi, definita annualmente dal GME, è approvata dall’Autorità, con decorrenza dall’1 gennaio dell’anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME;
- con la deliberazione 616/2013/R/gas, l’Autorità ha, inoltre, approvato, per l’anno 2014, i corrispettivi per i servizi forniti dal GME, prevedendo l’applicazione del solo corrispettivo per i quantitativi negoziati, con un valore pari a 0,003 euro/GJ.
- con lettera 20 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34298 del 26 novembre 2014), il GME ha sottoposto all’approvazione dell’Autorità la proposta della misura dei corrispettivi sopra richiamati, confermando, per l’anno 2015, la loro attuale valorizzazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) ha approvato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina MGAS) come integrata dal GME in esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- la Disciplina MGAS, all’articolo 8, prevede che nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’Autorità con provvedimento, gli operatori del mercato del gas sono tenuti al versamento, a favore di un fondo (di seguito: Fondo MGAS) istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e dalla stessa gestito in quanto titolare, di un contributo non restituibile, applicato all’energia negoziata e

materialmente riscosso dal GME e che la misura del contributo è definita annualmente dall'1 gennaio dell'anno successivo;

- con la deliberazione 616/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2014, la misura del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS proposta dal GME, pari a 0,0025 €/MWh;
- con lettera del 20 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34300 del 26 novembre 2014), il GME ha trasmesso la proposta di determinazione della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS, confermando, per l'anno 2015, l'attuale valorizzazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta, del GME, della misura dei corrispettivi previsti al comma 7.1, del Regolamento PBgas e del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS

DELIBERA

1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, le proposte per la valorizzazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito economico del gas naturale e della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della disciplina MGAS, trasmesse dal Gestore dei Mercati Energetici con lettere del 20 novembre 2014;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici, con sede legale in Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni